

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 9 del regolamento (CEE) 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, relativamente ai sistemi di controllo, dispone che gli Stati membri instaurino un sistema di controllo gestito da autorità designate e/o organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori biologici debbono essere soggetti e che, in caso di gestione di soli organismi privati, designino un'autorità incaricata del loro riconoscimento e della loro sorveglianza;

gli operatori che adottano il metodo di produzione biologico pagano un contributo alle spese di controllo che certifica la loro rispondenza alle disposizioni del regolamento (CEE) 2092/91;

per aderire al metodo di produzione biologico vengono compilati appositi modelli di notifica disposti dalla direzione generale della produzione agricola del ministero per le politiche agricole;

per i produttori biologici, sia l'assoggettamento al controllo, sia la notifica di attività di produzione biologica comportano delle spese; spesso si tratta di costi che incidono in maniera determinante sulla stessa attività dell'agricoltore e possono essere dirimenti circa la decisione di iniziare e/o continuare o altrimenti rinunciare a seguire il metodo biologico;

il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, individua una categoria di operatori agricoli a cui spetta l'esonero da determinati adempimenti fiscali e che viene agevolata in altri di natura amministrativa; si tratta di quei soggetti che non realizzano un volume di affari

superiore ai 5 milioni di lire, elevabili a 15 se ricadenti in comuni esclusivamente montani. Per questa categoria di agricoltori adottare il metodo di produzione biologico equivale a sostenere una spesa che incide almeno del 10 per cento sul volume di affari, una percentuale chiaramente eccessiva per il loro equilibrio finanziario;

la legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, prevenendo casi specifici in cui la presentazione di dichiarazioni, documenti o dati da parte dei cittadini o soggetti giuridici equivalenti, può avvenire senza oneri da parte degli stessi ed individua, altresì, procedimenti semplificati che possono sostituire atti di certificazione senza autentica di firma. Ai sensi di tali particolari disposizioni, anche i piccoli agricoltori che adottano il metodo biologico potrebbero beneficiare delle relative agevolazioni per aderire al regolamento (CEE) 2092/91 e certificare il loro stato di produttori biologici;

impegna il Governo:

a fare in modo che, compatibilmente con le disposizioni recate dal regolamento (CEE) 2092/91, gli agricoltori che adottano il metodo di produzione biologico corrispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 1997, n. 313, siano esonerati totalmente o, in caso ciò non fosse possibile, parzialmente, dalle spese di controllo di cui al comma 2 dell'articolo 9 del citato regolamento CEE 2092/91 e che tutti gli adempimenti ivi per essi previsti siano in sostituzione effettuati dall'autorità incaricata di cui al comma 4 dello stesso articolo 9;

a disporre, inoltre, che per questi stessi agricoltori la domanda di adesione al regolamento (CEE) 2092/91 possa essere sostituita, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, da

atto di autocertificazione rilasciato in presenza della pubblica amministrazione o dell'autorità di cui al comma 4 dell'articolo 9 del regolamento CEE 2092/91, senza obbligo di autentica di firma.

(7-00512) « Pecoraro Scanio, Procacci ».

La XIII Commissione,

considerato che:

non è stato riaperto il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 luglio 1993, n. 275, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 544;

una vasta area del territorio nazionale è caratterizzata dalla scarsa disponibilità di acque pubbliche ed una delle più frequenti risorse è quella dei pozzi che a migliaia, sono sparsi in tutto il territorio e sostentano ogi l'esigenza idrica e in particolare quella per l'irrigazione agricola;

il termine perentorio per la denuncia dei pozzi, sancito dalla legge, non è stato rispettato dalla stragrande maggioranza degli utenti, e a seguito di tale inadempienza sono state presentate (ad oggi non ancora approvate) proposte di proroga dei termini e di semplificazione delle procedure alquanto complesse e costose;

visto che:

il Genio Civile o altri organi hanno avviato indagini e provveduto alla chiusura dei pozzi e alla denuncia penale con conseguenze gravi in particolare per l'agricoltura;

a Petrosino, in provincia di Trapani, dove in particolare sono intervenuti alcuni provvedimenti coercitivi, la situazione è divenuta esplosiva e potrebbe facilmente degenerare, anche perché non si sa giustificare il particolare accanimento per quel comune e pochissimi altri su tutto il territorio nazionale;

si ipotizza una generalizzazione delle denunce attraverso le procure della

Repubblica per far esplodere la reazione in diverse altre zone a vocazione agricola;

sussistono quindi i presupposti per un urgente intervento di proroga;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie, urgenti iniziative perché si pervenga con rapidità ad una proroga del termine per la denuncia dei pozzi.

(7-00513)

« Grillo ».

La III Commissione,

premesso che:

gli esperimenti nucleari condotti da India e Pakistan, oltre a rappresentare una gravissima minaccia per l'intera umanità, hanno rimesso in discussione gli equilibri egemonici mondiali;

la Commissione affari esteri della Camera, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'ONU, ha rilevato che l'attuale assetto dell'ordine mondiale, rappresentato dai cinque Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza con diritto di veto, appare inadeguato rispetto alla mutata realtà geopolitica del post guerra-fredda ed è tra le principali cause della crisi di legittimazione dell'ONU;

il Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari del 1968 ha sancito la divisione del mondo in due categorie di Stati, da una parte quelli legittimati a detenere armi nucleari, dall'altra tutti gli altri, cui è vietato lo sviluppo di armi nucleari;

le cinque potenze nucleari, nonché membri permanenti del Consiglio di sicurezza, benché rappresentino di fatto un ristretto club di Stati dotati di poteri molto più accentuati rispetto a tutti gli altri, non hanno dato prova di responsabilità altrettanto accentuata, avendo ripetutamente disatteso gli impegni derivanti dal Trattato di non proliferazione nucleare, ed in particolare l'impegno a condurre negoziati per

il disarmo nucleare totale e quello a non fornire assistenza tecnica e materiale ai paesi non nucleari per lo sviluppo di armi atomiche;

gli esperimenti nucleari condotti da India e Pakistan denunciano il fallimento degli strumenti esistenti contro la proliferazione nucleare;

l'atteggiamento delle autorità e dell'opinione pubblica indiane e pakistane in occasione dei test nucleari ha chiaramente fatto emergere insofferenza rispetto allo *status quo* degli assetti di potere mondiale;

il contenzioso indo-pakistano sul Kashmir, che ha già provocato tre guerre, non ha finora ricevuto la dovuta attenzione internazionale, finendo così per trasformarsi in una minaccia di dimensioni catastrofiche;

occorre fermare al più presto la corsa al riarmo da qualunque parte essa provenga, evitando di usare misure economiche che colpiscono le fasce più deboli della popolazione e che hanno già dimostrato la loro inutilità;

la nuova fase di rincorsa nucleare, ed il conseguente rischio di un « effetto domino », potrà essere fermata solo se i cinque membri permanenti del Consiglio di

sicurezza dimostreranno di avere l'autorità morale per guidare un processo di disarmo che riguardi loro stessi per primi;

appare sempre più urgente individuare soluzioni percorribili per avviare una riforma in senso democratico delle istituzioni che governano i processi mondiali, in particolare prevedendo una maggiore rappresentanza dei Paesi meno sviluppati nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, anche con meccanismi di rotazione regionale;

impegna il Governo:

ad assumere una netta posizione anti-nuclearista nel prossimo vertice dei paesi industrializzati;

a lanciare un'iniziativa per una Conferenza internazionale che apra un nuovo *round* negoziale sul disarmo nucleare, affrontando il problema della proliferazione congiuntamente a quello della graduale riduzione degli armamenti nucleari, con l'obiettivo di giungere alla messa al bando globale.

(7-00514) « Occhetto, Pezzoni, Mattarella, Brunetti, Leccese, Calzavara, Rivolta, Morselli, Cimadoro, Martino ».